*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 106° — Numero 228**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* | **Roma - Venerdì, 10 settembre 1965** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508



# SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI



SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 228 DEL 10 SETTEMBRE 1965:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 39: « **La Rinascente** » **per l'esercizio di grandi magazzini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6,50 % - 1958-1978 sorteggiate il 1° settembre 1965. — « **La Rinascente** » **per lo esercizio di grandi magazzini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6,50 % - 1956-1976 sorteggiate il 1° settembre 1965. — « **Montecatini** » **- Società generale per l'industria mineraria e chimica, anonima, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 agosto 1965. — **Comune di Napoli - IV Direzione - Finanza e ragioneria:** 168ª estrazione di obbligazioni « Città di Napoli ». — **Finanziaria immobiliare « Fiscambi », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 agosto 1965. — **Guagnellini Edgardo, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 agosto 1965. — **Magazzini S.T.A.N.D.A. - Società Tutti Articoli Nazionali Dell'Arredamento e abbigliamento, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni per il complessivo importo di lire 75.000.000 sorteggiate il 21 luglio 1965. — **Magazzini S.T.A.N.D.A. - Società Tutti Articoli Nazionali Dell'Arredamento e abbigliamento, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni per il complessivo importo di L. 60.000.000 sorteggiate il 21 luglio 1965. — **FINCO - Finanziaria Commerciale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 luglio 1965. — « **Emme Gi Emme** », **società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1965. — **ORMAD - Officine riparazione manutenzione distributori impianti carburanti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 luglio 1965. — **Finanziaria Tollegno, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 luglio 1965. — **Filatura e tessitura di Tollegno, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 luglio 1965. — « **api** » **- anonima petroli italiana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 luglio 1965. — **Cartiera Italiana, società per azioni, in Torino:** Errata-corrige.

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1965, n. **1040**.

**Modificazioni allo statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 luglio 1961, n. 685, concernente ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle Facoltà universitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, che approva lo statuto dell'Accademia navale, e successive modificazioni;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il secondo comma dell'art. 9 dello statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I titoli di studio valevoli per l'ammissione ai concorsi della prima classe sono quelli richiesti per l'ammissione ai corsi universitari di ingegneria. Per il corso allievi di stato maggiore valgono anche il diploma dell'Istituto tecnico commerciale ed il diploma dell'Istituto tecnico agrario ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1965

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI
COLOMBO — GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1965*
*Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 92.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1965, n. **1041**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 62. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di:

16) Latino medievale;
17) Psicologia dell'età evolutiva;
18) Storia della Chiesa.

Art. 64. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di:

16) Filosofia morale;
17) Filosofia della scienza;
18) Psicologia sociale;
19) Storia della filosofia medievale;
20) Storia della grammatica e della lingua italiana;
21) Storia della scuola e delle istituzioni educative.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1965*
*Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 98.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. **1042**.

**Modificazioni allo statuto della Fondazione Ghislieri di Pavia.**

N. 1042. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione vengono modificati gli articoli 17 e 18 dello statuto organico della Fondazione Ghislieri di Pavia, approvato con regio decreto 19 gennaio 1896, n. XLIV.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1965*
*Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 104.* — VILLA

---

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1965.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica nel comune di Vittorio Veneto (Treviso).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Treviso per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 1° dicembre 1962, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica nel comune di Vittorio Veneto;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Vittorio Veneto (Treviso);

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte della Unione mandamentale C.I.S.L., dal sindaco di Vittorio Veneto e dagli ingegneri e architetti del predetto Comune;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse perchè, oltre ad avere numerosi punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo del profilo dei colli contrastato da lontano dal più pesante profilo dei monti — costituente il tutto una delle più belle e limpide visioni paesaggistiche che la regione veneta possa offrire — presenta una mirabile fusione della natura con l'opera dell'uomo stratificata da secoli ma sempre in tono modesto e condizionato al paesaggio, anche se talvolta prezioso;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Vittorio Veneto — come appresso delimitata — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Confini della citata zona:

ad est partendo dalla Porta Cadore seguendo via G. Marconi, via Da Camino - piazza Fontana - piazza Flaminio - via Casoni - via Petrarca - via Virgilio - via Dante e via Celanti (circonvallazione di Vittorio Veneto - Strada statale 51 (« di Alemagna ») sino al bivio di via Martel;

a sud via Martel sino al bivio con via della Rabosa;

a ovest con la via Della Rabosa - via Saccardo - via Toti - via Gallina - via Correr - quindi la divisione tra i fogli VI e VII sez. *E* - via dei Posocon ed ancora

la divisione tra il foglio III sez. *E* ed il foglio II sezione *D* - tra i fogli IX sez. *C* ed il foglio II sez. *D* e foglio II sez. *C*; - tra il foglio III sez. *C* ed il foglio II sez. *C* e foglio I sez. *C* sino alla via Piave;

a nord la via Piave (« Vallata ») sino alla via Marconi presso Porta Cadore.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Vittorio Veneto provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 19 maggio 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

*Il Ministro per il turismo e lo spettacolo*
CORONA

---

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Treviso**

*Stralcio verbale*

dell'adunanza tenutasi il giorno 1° dicembre 1962 per trattare il seguente ordine del giorno:

1) (*Omissis*);

2) *Zona di interesse panoramico in Vittorio Veneto da tutelare.*

La seduta ha inizio alle ore 10 presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Treviso.

(*Omissis*).

Subito dopo la Commissione cui si aggiunge il prof. Vallomy, presidente dell'E.P.T., si trasferisce a Vittorio Veneto per procedere, previa ricognizione, alla delimitazione della zona da vincolare.

(*Omissis*).

Da ogni strada, salvo le attuali fortunatamente ancora limitate deturpazioni, appare infatti il profilo dei colli contrastato dal lontano più pesante profilo dei monti ed ogni piazza costituisce un belvedere su una delle più belle e limpide visioni paesaggistiche che la regione Veneta possa offrire.

Natura e opera dell'uomo, stratificata nei secoli ma sempre in tono modesto e condizionato al paesaggio, anche se talvolta prezioso, sono fuse a Vittorio Veneto in un insieme inscindibile, la cui rovina oltre che insulto irreparabile al patrimonio artistico nazionale finirebbe per trasformarsi in un gravissimo danno economico, perché verrebbe a togliere al Comune, da poco riconosciuto stazione di soggiorno e turismo, il paesaggio e l'ambiente che costituiscono il fondamentale richiamo della località.

A conclusione pertanto del sopraluogo il presidente, rendendosi interprete delle necessità suesposte e dell'impossibilità di procedere in una situazione del genere a vincoli singoli e per zone delimitate, trattandosi di un complesso d'insieme degno in ogni sua parte della massima protezione propone a' sensi dell'art. 1 comma terzo e quarto della legge 29 giugno 1963, n. 1497, il vincolo di tutela su tutto il territorio della città di Vittorio Veneto entro il perimetro così delimitato:

ad est partendo dalla porta Cadore seguendo via Guglielmo Marconi, via Da Camino, piazza Fontana, piazza Flaminio, via Casoni, via Petrarca, via Virgilio, via Dante e via Celanti (circonvallazione di Vittorio Veneto, strada statale 51 « Di Alemagna ») sino al bivio di via Martel;

a sud via Martel sino al bivio con via Della Rabosa;

a ovest con la via Della Rabosa, via Saccardo, via Toti, via Gallina, via Correr, quindi la divisione tra i fogli VI e VII sez. *E*, via dei Posocon ed ancora la divisione tra il foglio III sez. *E* ed il foglio II sez. *D*, tra i fogli IX sez. *C* ed il foglio II sez. *D* e foglio II sez. *C*, tra il foglio III sez. *C* ed il foglio II sez. *C* e il foglio I sez. *C* sino alla via Piave;

a nord la via Piave « Vallata » sino alla via Marconi presso porta Cadore.

La proposta del presidente viene approvata all'unanimità da tutti i membri della Commissione ad eccezione del delegato del sindaco di Vittorio Veneto, che si astiene, riservandosi di informare del deliberato della Commissione la Giunta ed il Consiglio della città.

Esaurito così l'ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 18.

*Il presidente*: avv. Guido CACCIANIGA

*Il segretario*: prof. Ariello BENVEGNU

**(6134)**

---

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1965.

**Istituzione di un'Agenzia consolare in Steubenville (S.U.A.), alle dipendenze del Consolato in Cleveland.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206, e successive modificazioni;

Decreta:

*Articolo unico*

E' istituita in Steubenville (S.U.A.) un'Agenzia consolare alle dipendenze del Consolato in Cleveland.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1965

p. *Il Ministro*: LUPIS

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1965*
*Registro n. 237, foglio n. 22*

**(6059)**

---

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1965.

**Classificazione tra le comunali di due strade nel comune di Vigarano Mainarda (Ferrara).**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto l'atto in data 22 settembre 1949, n. 46, con il quale il comune di Vigarano Mainarda (Ferrara) ha deliberato di includere nell'elenco delle strade comunali le seguenti strade di bonifica:

1) dal ponte « Due Ponti » lungo il canal Bianco sino alla chiavica Lambertina (km. 3,824);

2) dalla strada provinciale Ferrara - Bondeno per borgata Diamantina sino alla possessione Padre Eterno al confine con Ferrara (km. 2,827);

Visto il voto 26 gennaio 1965, n. 2378, con il quale il Consiglio superiore del Ministero dei lavori pubblici ha riconosciuto le strade in parola in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della legge n. 126;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate comunali ai sensi dell'art. 10 della citata legge;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate comunali le strade indicate nelle premesse, ed incluse nell'elenco del comune di Vigarano Mainarda (Ferrara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1965

*Il Ministro*: MANCINI

**(6308)**

---

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1965.

**Sostituzione di un componente del Collegio sindacale della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori Jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67, che istituisce la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise, presso l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

Vista la legge 9 luglio 1957, n. 600, contenente disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli Enti e delle Sezioni speciali di riforma fondiaria;

Visto il decreto ministeriale in data 27 aprile 1963, relativo alla costituzione del Collegio sindacale della predetta Sezione speciale;

Vista la lettera n. 127000, in data 14 giugno 1965, con la quale il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - designa il dott. Settimio Capitani, ispettore generale, quale sindaco effettivo, in rappresentanza dello stesso Ministero, in sostituzione del dott. Luigi Baffigi, il quale ha chiesto di essere esonerato dall'incarico;

Ritenuta la necessità di procedere a detta sostituzione;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il dott. Settimio Capitani, ispettore generale, è nominato, in rappresentanza del Ministero del tesoro, sindaco effettivo della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise, in sostituzione del dott. Luigi Baffigi, il quale ha chiesto di essere esonerato dall'incarico.

Roma, addì 6 agosto 1965

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

**(5914)**

---

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1965.

**Costituzione della Commissione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 8 giugno 1965, riguardante l'attuazione da parte della Federazione italiana dei consorzi agrari dell'ammasso volontario del vino prodotto nel comune di San Severo.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1965, registro n. 10 Agricoltura e foreste, foglio n. 190, contenente disposizioni per l'attuazione da parte della Federazione italiana dei consorzi agrari dell'ammasso volontario del vino con contenuto alcolico non superiore a 10 gradi, genuino ed idoneo alla distillazione, prodotto dai singoli produttori agricoli nel comune di San Severo, fino a 70 mila quintali di prodotto;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione prevista dall'art. 5 del suddetto decreto, sulla base delle designazioni pervenute dagli enti e dalle organizzazioni agricole interessate;

Decreta:

La Commissione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale 8 giugno 1965, citato nelle premesse, è costituita come segue:

*Presidente*:

De Luca dott. Leonardo, ispettore provinciale dell'agricoltura di Foggia, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

*Membri*:

Zermani rag. Giacomo, in rappresentanza dell'ente gestore;

Bello dott. Antonio, in rappresentanza della Sezione speciale per la riforma fondiaria di Puglia, Lucania e Molise;

Di Gennaro Italo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Rubino dott. Luigi, in rappresentanza della Confederazione nazionale coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1965

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

**(6005)**

---

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1965.

**Incameramento a favore dell'Erario della cauzione prestata dalla ditta Euromac S.p.A. di Ponte San Pietro (Bergamo), ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952.**

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la S. p. A. Euromac di Ponte San Pietro (Bergamo) ha chiesto di effettuare pagamenti anticipati per importazione di merci dall'estero dei seguenti valori:

Mod. B Import n. 5702008 emesso il 31 luglio 1961 per DM. 200.000 dalla Banca Commerciale Italiana di Bergamo;

Mod. B Import n. 5702098 emesso il 10 ottobre 1961 per DM. 140.540 dalla predetta Banca;

Mod. B Import n. 4623981 emesso il 10 gennaio 1962 per DM. 250.000 dalla Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde di Bergamo;

Visti gli atti con i quali la ditta interessata ha effettuato detti pagamenti anticipati ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che a seguito di processo verbale di accertamento di trasgressione valutaria redatto a carico della S. p. A. Euromac dall'Ufficio italiano dei cambi è risultato che dei tre menzionati Mod. B Import soltanto il primo è stato utilizzato limitatamente all'importo di DM. 88.052 (marchi ottantottomilacinquantadue), mentre gli altri due sono rimasti inutilizzati;

Considerato che il valore della merce pagata anticipatamente non importata ammonta pertanto a complessivi DM. 302.488 (marchi cinquecentoduemilaquattrocentottantotto);

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla S. p. A. Euromac di Ponte San Pietro (Bergamo) limitatamente al 10% del seguente importo di DM. 502.488 (marchi cinquecentoduemilaquattrocentottantotto);

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1965

(5942) p. *Il Ministro*: BATTISTA

---

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1965.

**Nuove norme per il conseguimento del certificato di radiotelefonista valido per il naviglio minore.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 258 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1954;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1956;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1964;

Considerata l'opportunità di meglio adeguare le norme per il conseguimento del certificato limitato di radiotelefonista per il naviglio minore a quelle previste dal Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni e considerata, altresì, la opportunità di dare attuazione alle vigenti norme internazionali che conferiscono alle singole Amministrazioni la facoltà di stabilire le modalità per il conseguimento del certificato limitato di radiotelefonista per le navi minori;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il decreto interministeriale 8 maggio 1964, riguardante le variazione e aggiunte alle norme per il conseguimento del certificato di radiotelegrafista valido per le navi da diporto è abrogato.

In sostituzione di esso sono emanate le unite nuove norme, applicabili a tutte le navi di stazza lorda inferiore alle 150 T., e contenenti alcune variazioni e aggiunte al decreto ministeriale 21 novembre 1956, riguardante il conseguimento del certificato limitato di radiotelefonista valido per il naviglio minore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1965

*Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
RUSSO

*Il Ministro per la marina mercantile*
SPAGNOLLI

---

**Variazioni e aggiunte al decreto ministeriale 21 novembre 1956 contenente le norme per il conseguimento del certificato limitato di radiotelefonista per il naviglio minore.**

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 21 novembre 1956 è così modificato:

Il servizio radiotelefonico, a bordo di navi di stazza lorda inferiore a 1.600 T., può essere espletato da un operatore, munito di un certificato limitato di radiotelefonista, a condizione;

che la potenza nell'antenna dell'onda portante non modulata non superi i 50 Watts;

ovvero che la potenza nell'antenna dell'onda portante modulata non superi i 250 Watts, nel caso in cui il comando del trasmettitore non richieda altra manovra che quella di organi di commutazione esterni e semplici, e non occorra alcun regolaggio manuale degli elementi che determinano la frequenza; inoltre, la stabilità di detta frequenza deve essere mantenuta dal trasmettitore stesso entro i limiti della tolleranza stabilita all'appendice 3 del Regolamento delle radiocomunicazioni di Atlantic City (1947).

Art. 2.

Al decreto ministeriale 21 novembre 1956 è aggiunto il seguente art. 2-*bis*:

Art. 2-*bis*. — Per l'uso degli apparati radiotelefonici installati a bordo delle navi di stazza lorda inf. alle 150 T., purchè la potenza dell'apparato non superi i 50 Watts o non si tratti di impianto radiotelefonico rispondente ai requisiti prescritti dalla Sez. XII del decreto ministeriale 22 novembre 1954, il certificato limitato di radiotelefonista di cui all'art. 1 del presente decreto può essere conseguito anche senza il sostenimento dell'esame di cui all'art. 2, purchè l'aspirante dichiari di possedere le conoscenze, pratiche e generali, o le attitudini richieste dal Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni il cui contenuto è riprodotto per estratto nell'allegato 1 del presente decreto.

Nella domanda l'interessato dovrà, inoltre, dichiarare:

1) i propri dati anagrafici, di sapere leggere e scrivere, di avere buona condotta e di essere cittadino italiano;

2) di essere a conoscenza del fatto che nel caso di dichiarazioni non conformi al vero il certificato di radiotelefonista gli verrà ritirato.

La domanda dell'interessato dovrà essere vistata dal concessionario del servizio rtf di bordo.

Il Ministero P. T si riserva la facoltà di ritirare il certificato di cui trattasi nel caso che venga accertato che l'operatore abbia fatto un uso indebito o, comunque, irregolare della stazione radiotelefonica.

Art. 3.

Al decreto ministeriale 21 novembre 1956 è aggiunto il seguente art. 8-*bis*:

Art. 8-*bis*. — L'aspirante al conseguimento del certificato limitato di radiotelefonista per le navi di cui all'art. 2-*bis*, dovrà allegare alla domanda i seguenti documenti:

*a*) due fotografie a mezzo busto (senza cartoncino, formato tessera) firmate, di cui una legalizzata dalla competente autorità;

*b*) l'attestazione di versamento in c/c, comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di L. 400;

*c*) l'attestazione di versamento in c/c, comprovante l'avvenuto pagamento dell'importo di L. 400, a titolo di rimborso spese, a favore del Ministero P.T.

Il Ministero P T. all'atto del rilascio del certificato apporrà su di esso la seguente dicitura: « valido solo per navi di stazza lorda inferiore alle 150 T. ».

---

## Norme principali di carattere pratico indispensabili per l'uso delle stazioni radiotelefoniche del naviglio minore.

1) *Obbligo del segreto delle radiocomunicazioni.*

La concessionaria ed il personale di servizio delle stazioni radioelettriche di bordo sono tenuti, in conformità degli impegni da essi assunti e sottoscritti, a mantenere il segreto della corrispondenza telegrafica e telefonica, a non intercettare corrispondenza diversa da quella destinata alla stazione da essi gestita, a non riprodurre per iscritto, nè comunicare a chicchessia, nè utilizzare per qualsiasi scopo, la corrispondenza involontariamente ricevuta dalla predetta stazione e a non rivelare nemmeno l'esistenza della corrispondenza.

2) *Procedura per la trasmissione e la ricezione dei messaggi.*

*La frequenza di 2182 kHz è usata in radiotelefonia sia come frequenza di chiamata che come frequenza di soccorso.*

Per effettuare la chiamata occorre pertanto:

accendere l'apparato;

sintonizzare il ricevitore ed il trasmettitore sulla frequenza di 2182 kHz;

accertarsi che la frequenza sia libera da altre trasmissioni;

accertarsi altresì che la stazione costiera che si intende chiamare non sia impegnata per altri servizi; a tale scopo occorre sintonizzare il ricevitore sulla frequenza di lavoro della stazione costiera, frequenza rilevabile dalle pubblicazioni di cui la stazione di bordo deve essere fornita; le frequenze di lavoro usate attualmente dalle stazioni costiere italiane sono le seguenti

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancona | kHz | 2656 | Livorno | kHz | 2591 |
| Bari | » | 2579 | Messina | » | 2789 |
| Cagliari | » | 2683 | Napoli | » | 2635 |
| Civitavecchia | » | 1888 | Palermo | » | 1705 |
| Crotone | » | 2663 | Trieste | » | 2624 |
| Genova | » | 2722 | Venezia | » | 1680 |

sintonizzare nuovamente il ricevitore sulla frequenza di 2182 kHz:

accertarsi che la chiamata non avvenga nei primi tre minuti di ogni mezz'ora (H+00 ÷ H+03, H+30 ÷ H+33), *periodo questo riservato esclusivamente all'ascolto e alle chiamate di soccorso;*

premere il pulsante del microfono ed effettuare la chiamata nella forma seguente:

tre volte, al massimo, il nominativo della stazione chiamata;

la parola QUI;

tre volte, al massimo, il nominativo del proprio natante.

Ricevuta risposta l'operatore di bordo prende accordi con la stazione costiera per stabilire su quale frequenza deve passare la stazione di bordo per l'espletamento del traffico; spetta alla stazione costiera di stabilire tale frequenza.

Raggiunto l'accordo, occorre sintonizzare il trasmettitore sulla frequenza prescelta e il ricevitore sulla frequenza di lavoro della stazione costiera; ripetere la chiamata sulla nuova frequenza e ristabilito il collegamento inoltrare il messaggio.

Se la stazione costiera non risponde alla chiamata, questa può essere ripetuta altre due volte ad intervalli di due minuti; non ottenuta risposta la chiamata non deve essere ripetuta prima di quindici minuti.

Dopo aver stabilito il collegamento, il nominativo sia della stazione chiamante che di quella chiamata non può essere trasmesso più di una volta.

Analoga procedura si applica per la ricezione dei messaggi.

*Segnale di soccorso Chiamata, messaggi di soccorso e traffico di soccorso.*

Il segnale e la chiamata di soccorso indicano che una nave corre un pericolo grave e imminente e chiede un aiuto immediato e devono essere trasmessi solo per ordine del comandante del natante.

Il segnale, la chiamata ed il messaggio di soccorso devono essere lanciati sulla frequenza di 2182 kHz e ripetuti ad intervalli fino a quando non si riceve la risposta.

Periodo particolarmente utile è quello dei primi tre minuti di ogni mezz'ora (H+00 ÷ H+03, H+30 ÷ H+33) in cui tutte le stazioni costiere sono obbligate ad effettuare l'ascolto per la salvaguardia della vita umana in mare.

Il segnale e la chiamata di soccorso in radiotelefonia comprendono:

il segnale di soccorso MAYDAY (pronunciato come l'espressione francese « m'aider ») *ripetuto tre volte;*

la parola QUI;

il nominativo del proprio natante, ripetuto tre volte; segue il messaggio di soccorso così composto;

il segnale MAYDAY;

il nominativo del natante;

l'indicazione della posizione, la natura del pericolo, la specie di soccorso richiesto e tutte quelle notizie che possono facilitare il soccorso.

*Intercettato un segnale di soccorso l'operatore radio di bordo deve:*

sospendere immediatamente le emissioni sulla frequenza di 2182 kHz;

continuare l'ascolto sulla stessa frequenza per ricevere il messaggio di soccorso;

attendere, nel caso che la nave in pericolo non si trovi nella propria zona di mare, che altra stazione radio più vicina dia il ricevuto;

mettersi a disposizione della stazione che assume la direzione del traffico di soccorso;

dare il ricevuto del messaggio di soccorso se, dopo un breve intervallo, nessun altra stazione abbia provveduto a farlo;

appena dato il ricevuto, rilanciare il messaggio di soccorso come segue:

il segnale MAYDAY RELAY (pronunciato come l'espressione francese « m'aider relais »), ripetuto tre volte;

la parola QUI;

il nominativo del natante che trasmette, ripetuto tre volte;

la ripetizione del messaggio di soccorso ricevuto dalla nave in pericolo.

Appena possibile, la stazione che ha dato il ricevuto al messaggio di soccorso e si appresta a recarsi sul posto del sinistro deve comunicare alla nave in pericolo le indicazioni riguardanti la posizione della propria nave, la velocità della stessa ed il tempo entro il quale si prevede di giungere sul luogo dove si trova la nave in pericolo.

La trasmissione di un messaggio di soccorso da una stazione di nave diversa da quella in pericolo può essere effettuata anche quando si comprende che la stazione in pericolo non è in grado di trasmettere il messaggio di soccorso (es. aereo in collisione, affondamento rapido di un natante, avaria alla stazione trasmittente del natante in pericolo ecc.).

Quando lo si ritenga indispensabile, nel caso che trasmissioni in corso disturbino il traffico di soccorso, *si può imporre il silenzio radio* trasmettendo la parola « silence » seguita dalla parola « soccorso » e dal proprio nominativo.

*Quando il traffico di soccorso è terminato*, la stazione che ha assunto la direzione del traffico trasmette sulla frequenza usata per il soccorso un messaggio indirizzato a tutti per avvertire che il lavoro normale può essere ripreso.

Detto messaggio deve essere così compilato:
il segnale di soccorso « MAYDAY »;
la chiamata « a tutti » ripetuta tre volte;
la parola « QUI »;
il nominativo della stazione che trasmette;
l'ora;
il nominativo della stazione mobile in pericolo;
la parola « Silence Fini » pronunciata con le parole francesi « Silence Fini ».

*Segnale, chiamata e messaggio di urgenza.*

Il segnale e la chiamata di urgenza indicano che la stazione che chiama deve lanciare un messaggio urgentissimo concernente la sicurezza di una nave, di un'aeronave o di un altro mezzo o di una persona (es. avvistamento di una nave in pericolo, persona a bordo gravemente ammalata per la quale necessitano prescrizioni mediche urgentissime ecc.)

Il segnale e la chiamata vengono trasmessi sulla frequenza internazionale del soccorso (2182 kHz) dietro l'autorizzazione del comandante o della persona responsabile della nave.

Il messaggio di urgenza va sempre indirizzato ad una stazione o a più o a tutte le stazioni; esso è preceduto dal segnale di urgenza PAN ed è così composto:
la parola PAN ripetuta tre volte;
il nominativo della stazione o delle stazioni a cui è indirizzato il messaggio (*oppure a tutte le stazioni*);
la parola QUI;
il nominativo della nave chimante;
il messaggio.

Il segnale di urgenza ha la precedenza su tutte le altre comunicazioni, salvo quelle di soccorso. Qualora si capti un segnale « PAN » si deve aver cura di non disturbare la trasmissione del messaggio che segue tale segnale.

Se trascorsi tre minuti dal lancio del segnale non si sente nessun messaggio di urgenza, si può riprendere la trasmissione.

Se il natante sta comunicando su frequenze diverse da quelle usate per la trasmmissione del segnale di urgenza e della chiamata che segue, può continuare le sue trasmissioni solo qualora la chiamata non sia diretta a tutte le stazioni; in quest'ultimo caso dovrà dare invece il ricevuto.

*Segnale, chiamata e messaggio di sicurezza.*

Il segnale e la chiamata di sicurezza riguardano messaggi relativi alla sicurezza della navigazione o importanti avvisi meteorologici lanciati dalle stazioni costiere, avvisi ai naviganti ecc.

Il segnale di sicurezza consiste nella trasmissione della parola SECURITE' ripetuta tre volte.

Segue la chiamata così composta:
nominativo della stazione a cui va indirizzato il messaggio (o a tutte le stazioni) ripetuto tre volte;
la parola « QUI »;
il nominativo della propria stazione ripetuto tre volte;
la frequenza su cui si intende trasmettere il messaggio.

Infatti, mentre il segnale di sicurezza e la chiamata devono effettuarsi sulla frequenza di soccorso 2182 kHz, è opportuno che il messaggio sia trasmesso sulla frequenza di lavoro

Il messaggio di sicurezza deve venire trasmesso appena possibile e ripetuto alla fine del primo periodo successivo al silenzio (es. se si avvista una mina alle ore 1515 il messaggio di sicurezza deve essere lanciato subito e ripetuto poi alle ore 1534).

Ricevuto un segnale di sicurezza si deve ascoltare il messaggio di sicurezza; non si devono effettuare trasmissioni che possano disturbare la ricezione di tale messaggio.

Per l'uso pratico dell'apparato radio di bordo l'operatore deve attenersi a quanto prescrivono in merito le opportune istruzioni che le Società concessionarie sono tenute a fornire alle stazioni.

*Occorre segnalare frequentemente, durante la navigazione, la propria posizione alla stazione costiera più vicina.*

3) *Tariffe.*

I marconigrammi e le conversazioni radiotelefoniche sono soggette alla tassazione secondo le tariffe vigenti.

**(6089)**

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1965.

**Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1974.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 117 della legge 27 febbraio 1965, n. 49 e l'art. 49 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71, del 20 successivo, concernente l'emissione dei buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° aprile 1974;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° aprile 1974 sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati considerati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel roverscio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe, in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere « D P », in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono del foglio di ruolo, posto a sinistra del titolo e dal quale viene staccato al momento del rilascio del titolo medesimo; del corpo del titolo; di un foglio recante, fra l'altro, un estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° aprile 1974; del foglio tagliandi.

Art. 4.

Sul prospetto del foglio di ruolo dei certificati nominativi di piena proprietà, sono riportati, dall'alto in basso, le leggende « Foglio di ruolo Direzione Generale del Debito Pubblico Buoni del Tesoro Novennali 5% a premi di scadenza 1° aprile 1974 Legge 27 febbraio 1965, n. 49, Decreto-legge 15 marzo 1965, numero 124 e Decreto Ministeriale 16 marzo 1965; nonchè quelle, seguite da appositi spazi, relative al numero di iscrizione del certificato, all'intestazione del certificato stesso, al capitale nominale (in cifre ed in lettere), all'interesse semestrale, alla Tesoreria pagatrice, alla data ed al numero di posizione ». Sotto queste leggende vi è un quadro limitato da una cornice lineare rettangolare e diviso in dieci compartimenti numerati progressivamente per colonna da uno a dieci (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra),

per l'applicazione del bollo a calendario della Tesoreria provinciale comprovante l'eseguito pagamento delle rate semestrali di interessi, le cui scadenze sono riportate in ciascuno dei detti compartimenti, da quella 1° ottobre 1965 a quella 1° aprile 1970.

Nel rovescio del foglio di ruolo, vi è, in basso, un altro quadro simile a quello suddetto recante otto compartimenti, numerati per colonna da undici a diciotto, dall'alto in basso e da sinistra verso destra, per annotarvi, parimenti, mediante apposizione del bollo a calendario della Tesoreria, i pagamenti delle semestralità di interessi delle scadenze comprese fra il 1° ottobre 1970 ed il 1° aprile 1974.

Art. 5.

Il prospetto del corpo dei certificati nominativi di piena proprietà è limitato da una cornice rettangolare, a motivi ornamentali simmetrici che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nello spazio delimitato dalla cornice, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Novennali - 5% a premi - di scadenza 1° aprile 1974 - Legge 27 febbraio 1965, n. 49, Decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 e Decreto Ministeriale 16 marzo 1965 ». Segue, al centro, un apposito spazio circolare in bianco riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana », racchiusa in una cornicetta a perline. Ai lati di tale spazio circolare, su due righi, sono riportate, a sinistra le diciture « Certificato N. » e « Capitale nom. L. » e, a destra, simmetricamente alle precedenti, quelle « Interesse annuo L. » e « Interesse sem. L. », seguite tutte da appositi spazi a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le relative indicazioni. Seguono quindi le leggende « Certificato Nominativo - Nel Gran Libro del Debito Pubblico è iscritto il capitale nominale - di lire (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) - fruttante l'interesse annuo - di lire (segue altro spazio a linee orizzontali parallele finissime) - con godimento dal . . . . . a favore di (seguono alcuni righi punteggiati). - Il presente certificato sostituisce i buoni al portatore indicati nella distinta a tergo del foglio annesso. - Roma, . . . . . - Il Direttore Generale - V. per la Corte dei conti - Il Direttore di Divisione - Posizione N. (4ª Serie) ».

Al centro del titolo campeggia, sovrastampata sul fondino, in carattere grande ombreggiato, l'indicazione « 1974 », anno di scadenza dei buoni.

Il rovescio del corpo del titolo comprende due prospetti: quello posto in alto è riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lettera *d*), del testo unico delle leggi sul Debito Pubblico 14 febbraio 1963, n. 1343; quello posto in basso, diviso in quattro parti da linee verticali, è riservato alle annotazioni relative al pagamento dei premi.

Art. 6.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novenali 5% a premi, di scadenza 1° aprile 1974, ha cornice e fondino uguali al prospetto del corpo del titolo; esso comprende: nella parte superiore, una spazio a linee orizzontali, limitato in alto, a sinistra e a destra da una linea, per riportarvi, in tutto o in parte, le eventuali annotazioni esistenti sulla corrispondente iscrizione del Gran Libro; nella parte inferiore, vi è riportata la seguente leggenda « Estratto dalle norme relative - ai Buoni del Tesoro Novennali 5% a premi - di scadenza 1° aprile 1974 - 1. I titoli, i premi e le rate d'interesse sono esenti, tra l'altro, da ogni imposta diretta reale presente e futura. - 2. I buoni concorrono annualmente, per ogni serie di dieci miliardi di lire - ad un premio di dieci milioni, - a quattro premi di cinque milioni ciascuno, - a venti premi di un milione ciascuno, - da sorteggiare l'8 febbraio di ogni anno. 3. I premi si prescrivono col decorso di cinque anni dalla data di pagabilità. Il pagamento viene eseguito, dal 1° aprile successivo ai sorteggi, in base ad ordinativi emessi dalla Direzione Generale del Debito Pubblico, su domanda dell'interessato e deposito del titolo vincente. - 4. La prescrizione delle rate d'interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, alle scadenze 1° ottobre e 1° aprile di ogni anno, dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale su cui esso è assegnato, in base a presentazione del titolo e distacco dei tagliandi maturati ».

Nel rovescio di detto foglio è stampato un prospetto diviso in tre colonne per riportarvi le serie ed i numeri di iscrizione dei buoni al portatore che il certificato sostituisce.

Art. 7.

Il foglio tagliandi comprende diciotto tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi semestrali, ripartiti su due colonne di nove tagliandi ciascuna numerati progressivamente dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno da quello n. 1, di scadenza 1° ottobre 1965 a quello n. 18, di scadenza 1° aprile 1974.

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti, ed a fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo; esso reca, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana/Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Novennali 5% a premi - di scadenza 1° aprile 1974 - Tagliando di L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo, in cifre, della rata semestrale) - per la semestralità al (segue l'indicazione delle scadenze, dal 1° ottobre 1965 al 1° aprile 1974) - relativo al certificato N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero di iscrizione del certificato) - Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore ». Nell'angolo in basso a destra vi è il numero progressivo del tagliando; lungo il lato sinistro vi è la leggenda « Legge 27-2-1965, N. 49 - Decr. Legge 15-3-1965, N. 124 » e, lungo il lato destro, l'altra « Decreto Ministeriale 16-3-1965 ». A sinistra di questa ultima leggenda e al disopra del numero d'ordine del tagliando vi è un piccolo spazio circolare in bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Al centro di ogni tagliando, sul fondino, è sovrastampata, in carattere grande ombreggiato, l'indicazione « 1974 », anno di scadenza dei buoni.

Il rovescio di ciascun tagliando reca una losanga a motivi ornamentali con al centro uno spazio circolare bianco nel quale è riportato il numero d'ordine del ta-

gliando stesso. Al di sopra e al di sotto di detta losanga sono stampate, rispettivamente, le diciture « Buoni del Tesoro Novennali 5% » e « a premi di scadenza 1° apr. 1974 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti dal foglio di ruolo, dal corpo del titolo, dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° aprile 1974 e da un foglio contenente diciotto compartimenti, disposti su due colonne di nove compartimenti ciascuna, riservati alle annotazioni di pagamento delle rate semestrali di interessi.

Il foglio di ruolo reca, nel prospetto, le stesse diciture riportate su quello dei certificati di piena proprietà con la sola aggiunta della dicitura « Modalità di pagamento : » (seguita da alcuni righi punteggiati), posta prima dello spazio riservato alla data di rilascio. Il rovescio del foglio di ruolo è identico a quello dei certificati predetti.

Il corpo del titolo è del tutto simile a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, prima dello spazio riservato alla data di rilascio, della leggenda « Le rate semestrali sono pagabili il 1° ottobre ed il 1° aprile di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dove è assegnato il pagamento » (All'atto del rilascio nella parte punteggiata viene indicata la condizione o il termine, cui è subordinato il pagamento degli interessi).

Il foglio contenente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° aprile 1974 è uguale a quello dei certificati di piena proprietà con l'omissione, sul prospetto, delle ultime parole del punto 4. dell'estratto stesso, concernenti il distacco dei tagliandi maturati.

Il foglio dei compartimenti semestrali è limitato, sul prospetto, da una cornicetta rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da uno spazio rettangolare bianco recante la dicitura « Certificato N. » seguita da una fascia di linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione del numero di iscrizione del certificato. Nello spazio delimitato dalla cornice, su fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, sono stampati i diciotto compartimenti con l'indicazione da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso in ciascuno di un semestre, da quello al 1° ottobre 1965 a quello al 1° aprile 1974.

Esternamente alla cornice del foglio compartimenti, in alto, vi è la seguente leggenda: « Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Tesoreria su ordinativo della Direzione Generale del Debito Pubblico e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella ».

Il rovescio del foglio dei compartimenti è bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti dal solo corpo del titolo e dal foglio contenente fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° aprile 1974.

Il corpo del titolo è identico a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, delle seguenti leggende: « di nuda proprietà » sotto la dicitura « Certificato nominativo » e « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto il 1° ottobre ed il 1° aprile di ogni anno (seguita da un breve tratto punteggiato per apporvi, all'atto del rilascio, l'indicazione « con » ovvero « senza ») deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario », prima dello spazio relativo alla data di rilascio.

Il foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° aprile 1974 è identico a quello dei certificati di piena proprietà ad eccezione del punto 4. dell'estratto stesso così formulato: « La prescrizione delle rate d'interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, alle scadenze 1° ottobre e 1° aprile di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria Provinciale su cui il medesimo è assegnato, in base a presentazione del certificato d'usufrutto e distacco da esso dei tagliandi maturati ».

Art. 10.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interessi con, ovvero senza, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono, nelle quattro parti, in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

Nel prospetto:

*a*) foglio di ruolo: dopo la leggenda « a favore di » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

*b*) corpo del titolo: la dicitura « Certificato nominativo » è sostituita da quella « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »; prima dello spazio riservato alla data di rilascio, è aggiunta la dicitura: « Le rate semestrali sono pagabili il 1° ottobre ed il 1° aprile di ogni anno con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario. »;

*c*) terza parte del prospetto (da sinistra verso destra) contiene soltanto l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° aprile 1974;

*d*) foglio tagliandi: su ciascun tagliando, le leggende sono spostate leggermente verso l'alto e, prima di quella « Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore », è aggiunta l'altra « pagabile con (ovvero senza) fede di vita dell'usufruttuario »; la leggenda « Repubblica Italiana/Debito Pubblico » interrompe, in parte, il lato superiore della cornicetta; il lato inferiore della cornicetta è costituito da un motivo finissimo simile a quello della parte del lato superiore interrotto dalla predetta leggenda.

Nel rovescio del corpo del titolo, nel prospetto superiore, è omessa la leggenda « spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*), del testo unico delle leggi sul Debito pubblico 14 febbraio 1963, numero 1343 ».

Le parole « con o senza » sono stampate in grassetto.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, sono nelle quattro parti, in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

*a*) sul prospetto del foglio di ruolo, dopo la leggenda « a favore di . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

*b*) sul prospetto del corpo del titolo, al posto dell'indicazione « Certificato nominativo » è riportata l'altra « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

*c*) sulla terza parte del prospetto (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righi punteggiati esistente nei certificati nominativi di piena proprietà, con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine al di sopra dell'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° aprile 1974 che, conseguentemente, occupa l'intero spazio della facciata;

*d*) sul rovescio del corpo del titolo è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'articolo 14, lett. *d*), del testo unico delle leggi sul Debito pubblico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 12.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli è eseguita nei colori appresso indicati:

Certificati nominativi di piena proprietà; cornici e leggende: bruno-rossastro; fondino: bruno-rossastro chiaro;

Certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine; cornici e leggende: verde; fondino: verde-chiaro;

Certificati nominativi di nuda proprietà; cornici e leggende: bruno; fondino: bruno-chiaro;

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita; cornici e leggende: grigio-scuro; fondino: grigio;

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita; cornici e leggende: viola-malva; fondino: viola-chiaro;

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine; cornici e leggende: rosso; fondino: rosso-chiaro.

La cifra, in grande « 1974 », sovrastampata sul fondino del prospetto del corpo del titolo e dei tagliandi, è in colore blu.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore grigio-perla.

I numeri d'iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 13.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 agosto 1965

*Il Ministro*: COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1965*
*Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 107*

**(6469)**

---

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 27 agosto 1965.

**Proroga della gestione commissariale del comune di Maiori (Salerno).**

*Relazione illustrativa*

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1965, n. 155, venne sciolto il Consiglio comunale di Maiori e nominato commissario straordinario al Comune il dottor Mario Maiorana, vice prefetto ispettore.

Alla scadenza del periodo di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbario 1915, n. 148, la situazione del comune di Maiori richiede che l'Amministrazione straordinaria venga prorogata.

Sono, infatti, in corso di esame da parte del commissario straordinario alcuni importanti problemi di preminente interesse per la civica Azienda.

In conseguenza si è ritenuto opportuno disporre, ai sensi del combinato disposto degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2839, richiamati in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, la proroga per la durata di tre mesi della gestione commissariale.

Salerno, addì 27 agosto 1965

*Il Prefetto*: TINO

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 1965, con il quale si è proceduto allo scioglimento del Consiglio comunale di Maiori ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso nella persona del vice prefetto ispettore dott. Mario Maiorana;

Considerato che, con il 31 agosto corrente verrà a scadere il termine di tre mesi, previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità di prorogare la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto, del quale forma parte integrante;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Maiori, affidata al vice prefetto ispettore dott. Mario Maiorana, è prorogata di tre mesi, decorrenti dal 1° settembre 1965.

Salerno, addì 27 agosto 1965

*Il Prefetto*: TINO

**(6312)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della cattedra di « Tecnica bancaria e professionale » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Messina.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina, è vacante la cattedra di « Tecnica bancaria e professionale », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

**(6555)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Riconoscimento della polvere nera da mina denominata « Polvere nera potassa Cocciuti »**

La polvere pirica nera da mina denominata « Polvere nera potassa Cocciuti », fabbricata dalla Società Polverifici Benedetto Cocciuti, nel proprio stabilimento di Viterbo, è riconosciuta, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed iscritta nella categoria 1ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

**(6062)**

***Riconoscimento della polvere da caccia e tiro denominata « C. 7 S »***

La polvere da caccia e tiro denominata « C. 7 S » fabbricata dalla Società Bombrini Parodi Delfino nel proprio stabilimento di Colleferro, è riconosciuta, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed iscritta nella categoria 1ª, gruppo *A* dell'allegato A al regolamento esecutivo del detto testo unico.

**(6063)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

***Scioglimento di cinquantuno società cooperative di varie Provincie***

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 agosto 1965 le sottoelencate Società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'articolo 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

1) Società cooperativa edilizia « Edera », con sede in Tortona (Alessandria), costituita per rogito Pernigotti in data 4 aprile 1959, repertorio 25471/7937;

2) Società cooperativa edilizia « Operai Viguzzolesi », con sede in Viguzzolo (Alessandria), costituita per rogito Artana in data 12 febbraio 1954, repertorio 9417;

3) Società cooperativa edilizia « Aranea », con sede in Ancona, costituita per rogito Sabatini in data 10 gennaio 1955, repertorio 4891;

4) Società cooperativa di produzione e lavoro « Libertà », con sede in Ancona, costituita per rogito Chiorrini in data 12 marzo 1960, repertorio 36200;

5) Società cooperativa edilizia « Praevidentia » tra funzionari e ufficiali di pubblica sicurezza, con sede in Ancona, costituita per rogito Ricci in data 27 dicembre 1954, repertorio 28946;

6) Società cooperativa edilizia « Federico II », con sede in Jesi (Ancona), costituita pel rogito Fea in data 20 aprile 1955, repertorio 11063;

7) Società cooperativa edilizia « L.A.R.E.S. », con sede in Jesi (Ancona), costituita per rogito Coppetti in data 24 febbraio 1960, repertorio 4337;

8) Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Avvenire », con sede in Aosta, costituita per rogito Colombo in data 23 luglio 1959, repertorio 2012;

9) Società cooperativa di produzione e lavoro « Costruzioni Edili Stradali Dora Baltea », con sede in Aosta, costituita per rogito Fucile in data 6 ottobre 1952, repertorio 3762;

10) Società cooperativa « Edilizia Via Roma », con sede in Aosta, costituita per rogito Marcoz in data 2 agosto 1939, repertorio 9340;

11) Società cooperativa « S. Erberto », con sede in Conza della Campania (Avellino), costituita per rogito Fischetti in data 10 marzo 1946, repertorio 7624;

12) Società cooperativa di consumo « Onestà e Lavoro », con sede in Cautano (Benevento), costituita per rogito Lamberti in data 23 aprile 1944, repertorio 2904;

13) Società cooperativa agricola « Industrie agrarie cooperative allevamento bestiame », con sede in Cerreto Sannita (Benevento), costituita per rogito Prozzo in data 17 settembre 1944, repertorio 10844;

14) Società cooperativa « Degli Agricoltori », con sede in Limatola (Benevento), costituita per rogito Barletta in data 17 settembre 1944, repertorio 2115;

15) Società cooperativa agricola « Progresso », con sede in Limatola (Benevento), costituita per rogito Barletta in data 20 agosto 1951, repertorio 5713;

16) Società cooperativa « La Boschiva Fiorente », con sede in Pannarano (Benevento), costituita per rogito Cassella in data 3 dicembre 1950, repertorio 3938;

17) Società cooperativa « Di Consumo », con sede in Santa Agata dei Goti (Benevento), costituita per rogito Vigliotti in data 21 luglio 1944, repertorio 2845;

18) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoratori Santangiolese Colasa », con sede in Sant'Angelo a Cupolo (Benevento), costituita per rogito Marinaro in data 4 aprile 1950, repertorio 5589;

19) Società cooperativa di produzione e lavoro « Impresa Cooperativa Autonoma Santangiolese « ICAS », con sede in Sant'Angelo a Cupolo (Benevento), costituita per rogito Zoppoli in data 22 aprile 1950, repertorio 4568;

20) Società cooperativa « Agricola Laurentina S.C.A.L. », con sede in San Lorenzello (Benevento), costituita per rogito Umbellone in data 20 maggio 1950, repertorio 934/710;

21) Società cooperativa « Unione Cooperativa Telesina », con sede in Telese (Benevento), costituita per rogito Prozzo in data 24 aprile 1944, repertorio 10729;

22) Società cooperativa « Di Consumo e Agricola di Torrecuso », con sede in Torrecuso (Benevento), costituita per rogito Marinaro in data 14 luglio 1944, repertorio 54;

23) Società cooperativa « Di Consumo A.C.L.I. Bergamasche », con sede in Bergamo, costituita per rogito Nosari in data 30 dicembre 1948, repertorio 1793;

24) Società cooperativa di produzione e lavoro « COO.MI. VALS. Minatori Valseriana », con sede in Albino (Bergamo), costituita per rogito Colombo in data 10 gennaio 1957, repertorio 3678;

25) Società cooperativa edilizia « A.C.L.I. S. Giorgio », con sede in Fiorano al Serio (Bergamo), costituita per rogito Vizzardi in data 13 ottobre 1951, repertorio 11660;

26) Società cooperativa di produzione e lavoro « Aurora Adriatica », con sede in Brindisi, costituita per rogito Loiacono in data 2 luglio 1959, repertorio 12375;

27) Società cooperativa agricola « L'Erpice », con sede in Sedilo (Cagliari), costituita per rogito Piras in data 9 marzo 1947, repertorio 3771;

28) Società cooperativa agricola « Unione e Lavoro », con sede in Sili di Oristano (Cagliari), costituita per rogito Pippia in data 20 ottobre 1945, repertorio 12289;

29) Società cooperativa agricola « S. Giorgio », con sede in Sini (Cagliari), costituita per rogito Congiu in data 10 gennaio 1948, repertorio 5967;

30) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Villacidrese », con sede in Villacidro (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 31 agosto 1961, repertorio 31175;

31) Società cooperativa edilizia « La Fantina », con sede in Civitanova Marche (Macerata), costituita per rogito Mastronardi in data 25 ottobre 1959, repertorio 3017;

32) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Leonessa », con sede in Napoli, costituita per rogito Oriani in data 6 luglio 1948, repertorio 19358;

33) Società cooperativa edilizia « Antonelliana », con sede in Novara, costituita per rogito Bellezza in data 14 marzo 1955, repertorio 7034;

34) Società cooperativa edilizia « Dipendenti del Genio civile », con sede in Novara, costituita per rogito Bellezza in data 5 marzo 1956, repertorio 8966;

35) Società cooperativa edilizia « Spes Domus Mea », con sede in Novara, costituita per rogito Prolo in data 16 settembre 1954, repertorio 6978;

36) Società cooperativa edilizia « Casa dello Statale », con sede in Borgomanero (Novara), costituita per rogito Di Sabato in data 12 febbraio 1957, repertorio 2217;

37) Società cooperativa di lavoro « Tessile Cusiana », con sede in Casale Corte Cerro (Novara), costituita per rogito Lincio in data 11 maggio 1955, repertorio 4503;

38) Società cooperativa « Assicurazione Mutua Bestiam », con sede in Galliate (Novara), costituita per rogito Vizia in data 2 settembre 1883;

39) Società cooperativa edilizia « Edificatrice Villaggio dei Lavoratori di Mergozzo », con sede in Candoglia di Mergozzo, (Novara), costituita per rogito Ceretti in data 17 dicembre 1956, repertorio 13554;

40) Società cooperativa edilizia « Casa Mia - Immobiliare maestranze ing. Lagostina », con sede in Crusinallo di Omegna (Novara), costituita per rogito Rinaldi in data 23 dicembre 1948, repertorio 11958;

41) Società cooperativa di produzione e lavoro « Vetrerie Piegaresi », con sede in Piegaro (Perugia), costituita per rogito Mariottini in data 30 agosto 1959, repertorio 1526;

42) Società cooperativa edilizia « Domus Alba », con sede in Potenza, costituita per rogito Ricotti in data 19 ottobre 1958, repertorio 5616;

43) Società cooperativa agricola « Reduci e Combattenti », con sede in Rionero in Vulture (Potenza), costituita per rogito Cudone in data 13 maggio 1947, repertorio 929;

44) Società cooperativa edilizia « La Fortunata », con sede in Portotorres (Cagliari), costituita per rogito Maniga in data 29 novembre 1954, repertorio 8437;

45) Società cooperativa edilizia « S. Benedetto », con sede in Taranto, costituita per rogito Cascio in data 25 marzo 1958, repertorio 15993;

46) Società cooperativa di produzione e lavoro edile e stradale « Valentino », con sede in Castellaneta (Taranto), costituita per rogito Sarno in data 6 gennaio 1952, repertorio 1133;

47) Società cooperativa di produzione e lavoro agricola fra produttori di tabacco « Italia », sede in Ginosa (Taranto), costituita per rogito Sarno in data 13 dicembre 1950, repertorio 374;

48) Società cooperativa « Martiri Ungheresi », con sede in Lizzano (Taranto), costituita per rogito Monticelli in data 1° dicembre 1956;

49) Società cooperativa di produzione e lavoro « Labor », con sede in Monteiasi (Taranto), costituita per rogito Di Castri in data 12 febbraio 1951, repertorio 13128;

50) Società cooperativa « Tra ex Combattenti e Reduci », con sede in Roccaforzata (Taranto), costituita per rogito Lentini in data 22 dicembre 1946;

51) Società cooperativa edilizia « Lavoratori Castronnesi », con sede in Castronno (Varese), costituita per rogito Giani in data 2 aprile 1959, repertorio 385/123.

**(6407)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 172

**Corso dei cambi del 9 settembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,73 | 624,71 | 624,70 | 624,725 | 624,65 | 624,79 | 624,71 | 624,70 | 624,69 | 624,70 |
| $ Can. | 580,03 | 580,25 | 580,50 | 580,40 | 579,10 | 580,15 | 580,45 | 580,10 | 580,15 | 580,25 |
| Fr. Sv. | 144,71 | 144,73 | 144,70 | 144,725 | 144,65 | 144,73 | 144,7375 | 144,70 | 144,73 | 144,72 |
| Kr. D. | 90,12 | 90,18 | 90,21 | 90,22 | 90 — | 90,15 | 90,225 | 90,10 | 90,15 | 90,15 |
| Kr. N. | 87,35 | 87,37 | 87,36 | 87,355 | 87,35 | 87,33 | 87,35 | 87,35 | 87,35 | 87,35 |
| Kr. Sv. | 120,77 | 120,75 | 120,80 | 120,775 | 120,70 | 120,78 | 120,76 | 120,75 | 120,78 | 120,78 |
| Fol. | 173,64 | 173,62 | 173,65 | 173,615 | 173,55 | 173,65 | 173,625 | 173,62 | 173,65 | 173,63 |
| Fr. B. | 12,58 | 12,589 | 12,5860 | 12,58875 | 12,58 | 12,58 | 12,5865 | 12,58 | 12,58 | 12,58 |
| Franco francese | 127,47 | 127,48 | 127,46 | 127,485 | 127,50 | 127,47 | 127,4775 | 127,48 | 127,48 | 127,48 |
| Lst. | 1744,15 | 1744,25 | 1744,10 | 1744,20 | 1744 — | 1744,20 | 1744,20 | 1744,15 | 1744,20 | 1743,90 |
| Dm. occ. | 155,67 | 155,66 | 155,68 | 155,685 | 155,65 | 155,68 | 155,67 | 155,67 | 155,68 | 155,67 |
| Scell. Austr. | 24,20 | 24,20 | 24,21 | 24,2050 | 24,15 | 24,20 | 24,2055 | 24,20 | 24,20 | 24,05 |
| Escudo Port. | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 21,75 | 21,75 | 21,74 | 21,741 | 21,74 | 21,74 | 21,74 |

**Media dei titoli del 9 settembre 1965**

| Titolo | Corso |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 101,45 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 98,25 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 86,60 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 96 — |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 95,90 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 95,90 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 95,950 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966) | 100,30 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968) | 100,70 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 100,475 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100,675 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100,60 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100,50 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1974) | 100,475 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 100,25 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato:* ZODDA

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 9 settembre 1965**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,717 |
| 1 Dollaro canadese | 580,425 |
| 1 Franco svizzero | 144,731 |
| 1 Corona danese | 90,222 |
| 1 Corona norvegese | 87,352 |
| 1 Corona svedese | 120,767 |
| 1 Fiorino olandese | 173,62 |
| 1 Franco belga | 12.588 |
| 1 Franco francese | 127,481 |
| 1 Lira sterlina | 1744,20 |
| 1 Marco germanico | 155,677 |
| 1 Scellino austriaco | 24,205 |
| 1 Escudo Port. | 21,745 |

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Divieto di caccia e uccellagione nei comuni di Amelia e Guardea (Terni)**

Con decreto ministeriale 26 agosto 1965 viene vietata, fino al 30 giugno 1967, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico citato delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione al colombaccio nei mesi di gennaio, febbraio e marzo nel territorio dei comuni di Amelia e Guardea delimitato dai confini fissati nel precedente decreto ministeriale.

**(6318)**

**Divieto di caccia nella zona di Fontana Pietra in agro di Vignanello (Viterbo)**

Con decreto ministeriale 26 agosto 1965, viene vietata, fino al 30 giugno 1969, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia alla lepre ed alle starne, nella zona di Fontana Pietra, in agro di Vignanello (Viterbo), della superficie di ha. 140 circa.

**(6319)**

**Divieto di caccia e uccellagione nella zona denominata « Cattanea » (Pavia)**

Con decreto ministeriale 26 agosto 1965, viene vietata, fino al 30 giugno 1968, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione alla starna, alla lepre ed al fagiano, nella zona della provincia di Pavia, dell'estensione di ha. 1600, compresa nei comuni di Mortara e Vigevano, denominata Cattanea, delimitata dai sottoindicati confini

nord est: canale Quintino Sella, subdiramatore di sinistra, dal casello di Guardia Sant'Anna fino all'incrocio della strada campestre Molini di Faenza;

sud: strada campestre dei Molini di Faenza fino all'incrocio del subdiramatore di destra del canale Quintino Sella;

ovest: il suddetto subdiramatore di destra fino a raggiungere il casello di Guardia Sant'Anna.

**(6321)**

**Revoca del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Vicenza e Arcugnano denominata « Casale Monteberico » (Vicenza).**

Con decreto ministeriale 26 agosto 1965 il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma disposto con i decreti ministeriali 20 luglio 1956, 23 giugno 1957, 30 agosto 1958 e 7 aprile 1962, nella zona di Vicenza ed Arcugnano, denominata « Casale Monteberico » (Vicenza), dell'estensione di ettari 900, compresa entro i confini delimitati con il decreto ministeriale 20 luglio 1956, viene revocato.

**(6323)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1965, registro n. 24 Finanze, foglio n. 149, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dall'assistente principale Verardi Francesco il 20 dicembre 1963 avverso gli scrutini di promozione per merito comparativo alla qualifica di assistente capo dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali tenuti dal Consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze nelle sedute dal 21 dicembre 1961, 27 dicembre 1962 e 26 settembre 1963.

**(6217)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Palermo, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Palermo.

I relativi posti disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi fanno parte della dotazione prevista per i Provveditorati medesimi nella nota alla tabella « F » allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni

*A*) Avere compiuto gli studi d'istruzione elementare.

*B*) Avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1. Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

2. Di anni cinque:

*a*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

*b*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*c*) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1 gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

*d*) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

*e*) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

*f*) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

*g*) per i profughi dai territori esteri;

*h*) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

*i*) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

*l*) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3. Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

*a*) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4. Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5. Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

6. Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

*a*) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

*b*) per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

7. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

*a*) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale; nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

*b*) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

*C*) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

*D*) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

*E*) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

*F*) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

*G*) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

### Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Div. 3ª, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Provveditorato agli studi di Palermo entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

*a*) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

*b*) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*f*) il titolo di studio;

*g*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

*i*) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

*l*) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Palermo.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Provveditorato agli studi di Palermo dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Provveditorato agli studi di Palermo.

### Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

### Art. 5.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo attribuibile ad ogni candidato, nonchè quello minimo per il conseguimento della idoneità. A riguardo, *gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria*, e cioè:

*a*) titoli di studio;

*b*) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso Amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di Amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

*c*) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce Rossa Italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

*d*) i titoli comprovanti l'idoneità riportata nei precedenti concorsi statali;

*e*) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica indoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali o artigiane, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Provveditorato agli studi di Palermo dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso fissato nel primo comma del precedente art. 3, salvo quanto è disposto dal successivo art. 9 ai soli fini in esso considerati. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altre Amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere la prova i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non s'intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Palermo, nel giorno che verrà indicato con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno e dell'ora in cui la prova stessa sarà tenuta. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento

*a*) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

*b*) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

*c*) tessera postale o carta d'identità;

*d*) porto d'armi;

*e*) patente automobilistica;

*f*) passaporto.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Provveditorato agli studi di Palermo, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1. Ex combattenti, prigionieri ed assimilati

*a*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta bollata da L. 200, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

*b*) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 200, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/OD in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

*c*) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*d*) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2. Mutilati ed invalidi:

*a*) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o

in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

*b*) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

*c*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

*d*) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante — ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 — il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

3. Orfani:

*a*) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

*b*) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

*c*) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

4. Figli di mutilati e di invalidi:

*a*) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

*b*) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

*c*) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*).

5. Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti: le madri, vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

6. Profughi:

*a*) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

*b*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

*c*) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 200;

*d*) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal Ministero degli affari esteri.

7. Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8. Perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9. Coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

10. Dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

*a*) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200;

*b*) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

*c*) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato

dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

*d*) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

*A*) Titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo da L 200, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare-superiore (salvo che non sia stato già prodotto per i fini indicati nell'art. 5 del presente decreto);

*B*) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

*C*) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

*D*) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

*E*) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

*F*) Certificato medico, su carta da bollo da L 200, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovate gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

*G*) Documento militare, copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 5) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente Capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10, lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico, del sangue, previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente e saranno destinati a prestare servizio presso il Provveditorato agli studi di Palermo.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, gli inservienti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1964

*Il Ministro*: GUI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *gennaio* 1965
*Registro n.* 2, *foglio n.* 389

---

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200 al Provveditorato agli studi di Palermo e diretta

*Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Divisione* 3ª ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . (provincia di .) il . e residente in (provincia di .) via . . n. chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Palermo, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . ;
2) è cittadino italiano;
3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ;
4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali ; (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);
5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . conseguito presso in data ;
6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: ;
7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Palermo;
8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) . . . . . . . .

(firma) . . . . . . . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.
Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

*Nota*: L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

**(1647)**

## MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

**Concorso per esami a otto posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, col quale è stato approvato il regolamento per il personale civile della Amministrazione aeronautica;

Vista la legge 31 luglio 1956, n. 915, riguardante la perequazione dei ruoli del personale civile tecnico e contabile di gruppo *B* del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, riguardante l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229, riguardante l'estensione al personale militare dell'esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a otto posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria (carriera di concetto);

Decreta:

Art. 1.

*Posti messi a concorso*

E' indetto un concorso per esami a otto posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria (carriera di concetto) del Ministero difesa-Aeronautica.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione al concorso*

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

*a*) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: licenza di istituto tecnico commerciale, diploma di abilitazione tecnica (commercio o ragioneria) rilasciato da un istituto tecnico, o di abilitazione rilasciato da un istituto commerciale, o di istituto tecnico (sezione ragioneria), conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali delle carriere esecutive che non siano in possesso di detti titoli di studio, purchè rivestano una qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata, ed abbiano un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

*b*) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*c*) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°;

*d*) avere sempre tenuto buona condotta;

*e*) essere fisicamente idonei all'impiego;

*f*) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

*g*) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

*h*) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti potrà essere disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

*Elevazione dei limiti di età*

Il limite massimo di età di 32 anni è elevato:

1) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso; di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni suddette si cumulano con le altre previste dal presente articolo, purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni;

2) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia (per questi ultimi limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi da territori esteri, per i profughi dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

4) ad anni 40, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni.

Il limite di età è elevato, inoltre, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, per gli assistenti ordinari della Università e degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria. La elevazione, peraltro, non può portare il limite massimo di età oltre i 40 anni;

5) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, nonchè per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari o aggiunti, per gli operai di ruolo dello Stato, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

*Domanda di ammissione*

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400, e indicante esattamente le generalità, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili Reparto 1° Divisione 1ª) e pervenire non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il luogo e la data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio, l'Istituto presso cui lo hanno conseguito e la relativa data;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) gli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno inoltre:

a) indicare il preciso recapito, il Comune di attuale residenza e i Comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare la loro residenza anteriormente alla chiamata alle armi. Il Ministero della difesa-Aeronautica non assume alcuna responsabilità per il caso che le comunicazioni vadano disperse in conseguenza di inesatte indicazioni date o di mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

b) dichiarare di non avere avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica Amministrazione, o, in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè di essere stati dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

c) indicare la lingua estera prescelta per l'esame orale obbligatorio;

d) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza presso enti aeronautici;

e) dichiarare se siano o meno, impiegati dello Stato di ruolo o non di ruolo, indicando, in caso positivo, l'Amministrazione, la qualifica e la categoria di appartenenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Le domande non pervenute entro il termine fissato nel primo comma del presente articolo e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui sopra non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di concedere agli interessati, dopo la scadenza del termine fissato, per la presentazione delle domande, un ulteriore termine di quindici giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

### Art. 5.
*Composizione della Commissione*

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto ministeriale, sarà composta da:

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, presidente;

due funzionari della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, membri;

due professori di istituto di istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame, membri.

Disimpegnerà la funzione di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di aggregarsi esperti senza voto.

### Art. 6.
*Prove di esame e diario delle prove scritte*

Gli esami del concorso consteranno di tre prove scritte e di una prova orale, sulle materie di cui al programma seguente:

*Prove scritte*:

1) economia politica e scienza delle finanze;
2) ragioneria generale ed applicata;
3) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

*Prove orali*:

1) materia delle prove scritte;
2) elementi di diritto civile, commerciale, costituzionale e di statistica;
3) lingua estera obbligatoria a scelta del candidato tra le seguenti: francese, inglese e tedesco.

Per essere ammessi alle singole prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Il diario delle prove scritte e la località in cui le prove stesse si svolgeranno, saranno resi noti mediante avviso inviato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dello inizio delle prove scritte.

### Art. 7.
*Esito delle prove di esame*

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerle, con la indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte con il punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

### Art. 8.
*Documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli di precedenza o preferenza nella nomina o il diritto all'elevazione del limite d'età.*

I concorrenti che supereranno la prova orale potranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili e affari generali), entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documeti attestanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, ovvero il diritto all'elevazione del limite massimo d'età, redatti nella forma prescritta dai commi seguenti.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa per i servizi in zona di operazioni, rilasciata dalle competenti autorità militari. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che abbiano preso parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovrano presentare il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata loro riconosciuta la qualità di invalidi, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

I mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione da cui risulti il numero di iscrizione nel ruolo dei mutilati e degli invalidi civili.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione su carta da bollo da L. 400, rilasciata, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27, dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, gli orfani mediante certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, a nome del padre, oppure di un certificato in carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, per questi ultimi con la limitazione di cui all'art. 3, n. 2, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da lire 400

I connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal Ministero degli affari esteri.

I connazionali rimpatriati dall'Algeria o dagli altri Paesi del continente africano, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400.

I decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare dovranno produrre in originale o in copia autentica notarile i relativi decreti di concessione.

I coniugati, nonchè i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9.

*Graduatoria*

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e, tenuto conto, in base alle vigenti disposizioni, dei titoli prodotti dagli interessati, verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

*Presentazione dei documenti*

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data della comunicazione che verrà loro fatta al recapito di cui al precedente art. 4, i seguenti documenti

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita.

Coloro che, per la partecipazione al concorso, si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 8;

2) certificato di cittadinaza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato, su carta da bollo da L. 400, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, in base alle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), con bollo da L. 400 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare, aggiornata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra, o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dei Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio militare), ovvero certificato di esito di leva, in carta da bollo da L. 400 (per i riformati o rivedibili), rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato in carta da bollo da L 400, rilasciato dal sindaco, comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare);

6) diploma originale, o copia su carta da bollo da L. 400 del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, lettera *a*), autenticata, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale stesso o al quale deve essere prodotto tale documento o presso il quale il predetto originale è stato depositato ovvero da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, sulla prescritta carta legale, il certificato diploma contenente la dichiarazione di essere sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato;

7) certificato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato su carta da bollo da L. 400, da un medico militare oppure dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'interessato è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio e che è stato eseguito l'accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli invalidi per cause di servizio, nonchè gli invalidi civili, dovranno, invece, produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, che contenga l'indicazione della natura e del grado della invalidità, con la dichiarazione che le loro condizioni fisiche li rendono idonei a coprire l'impiego al quale aspirano e non sono tali da riuscire pregiudizievoli alla salute dei colleghi di lavoro.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente articolo, che siano impiegati non di ruolo di una pubblica Amministrazione, dovranno anche presentare, nel termine previsto dal primo comma del presente articolo, apposito certificato, in carta da bollo da L 400, da rilasciarsi dall'Amministrazione di appartenenza, da cui risulti la data di inizio, la durata e la natura del servizio.

I concorrenti che siano, invece, impiegati di ruolo organico o aggiunto di una pubblica Amministrazione, dovranno presentare, entro lo stesso termine, i seguenti documenti:

*a*) copia dello stato di servizio civile, in data non anteriore a mesi tre da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio. Sul primo foglio e su ogni foglio intercalare della copia dovrà essere apposta una marca da bollo da L. 400;

*b*) titolo di studio, come al n. 6) del primo comma;

*c*) certificato medico, come al n. 7).

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

*a*) certificato di cittadinanza italiana;

*b*) certificato di godimento dei diritti politici;

*c*) certificato generale del casellario giudiziale;

*d*) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica.

Art. 11.

*Esenzione dal bollo*

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità potranno produrre, in carta libera, i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 7) del precedente art. 10, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di po-

verrà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Detto attestato dovrà essere prodotto insieme ai documenti.

Art. 12.

*Proroga del termine di presentazione dei documenti*

L'Amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 10, primo comma, un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

*Visita medica di controllo*

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

Art. 14.

*Nomina in prova*

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con il trattamento economico previsto per il personale della carriera di concetto dell'ex coefficiente 202.

Ai vincitori del concorso, i quali provengano da altri ruoli del personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori, che provengano dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 15.

*Rimborso spese viaggio*

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza, non compete alcun rimborso spese.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di prima classe per il viaggio dal Comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 16.

*Obbligo di assunzione in servizio*

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dalla Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunciatari, senza bisogno di diffida.

Art. 17.

*Rinvio ad altre norme*

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1965

p. *Il Ministro*
*Il Sottosegretario di Stato*: GUADALUPI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1965*
*Registro n. 22 Difesa-Aeronautica, foglio n.* 361

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda di ammissione da redigersi su carta bollata da L. 400)

*Al Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Reparto 1° - Divisione 1ª* — ROMA

Il sottoscritto . . . residente in . (provincia di . .), via . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per esami a otto posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto di codesto Ministero.

A tal scopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . . . . (prov. di . . . . .) il . . . . .;
2) è cittadino italiano;
3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (1) . . .;
4) non ha riportato condanne penali (2);
5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . .; conseguito presso . . . . . . . . . in data . . . . . .;
6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . . . . . . . . . . . . .;
7) ha diritto (3) all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 3 del bando, perchè . . . . . . . . . . . . . .;
8) è disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione presso Enti aeronautici;
9) intende sostenere la prova d'esame di lingua estera (4) . . . . . . . . .;
10) è impiegato dello Stato (5) ed appartiene all'Amministrazione . . . . . . . . . . . con la qualifica . . . . .

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè di essere stato dichiarato decaduto da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . . . . . . .

Firma (6) . . . . . . . . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . . . . . . . . . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(4) La lingua estera su cui il candidato intende sostenere la prova d'esame è da scegliere fra le seguenti: francese, inglese, tedesco.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati aventi rapporto di impiego con la pubblica Amministrazione.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

**(6126)**

# MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

## Errata-corrige

Nello schema esemplificativo della domanda di ammissione, allegato *A*) al bando di concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato oltre ad una prova di idoneità tecnica, a cinquanta posti per la nomina ad allievo agente tecnico nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti tecnici dei trasporti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (tabella *U*), indetto con decreto ministeriale del 1° marzo 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 27 agosto 1965, pagina 4187, *prima colonna*:

al secondo comma, primo rigo, leggasi: «... all'elevazione del ...», invece di: «... all'esenzione dal ...»;

al terzo comma, dopo la lettera *i*), si aggiunga la seguente dichiarazione:

« *l*) di essere in possesso della patente di abilitazione per la guida di autoveicoli di categoria . . . . . . n. . . . rilasciata dalla Prefettura di . . . . . . . . . . . . . in data . . . . . . . . . . . »;

alla nota (1), terzo rigo, leggasi: «... 32° ...», invece di: «... 23° ...»;

alla nota (1), ultimo rigo, leggasi: «... all'elevazione del ...», invece di: «... all'esenzione dal...».

**(6549)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a trentaquattro posti di vice segretario di polizia in prova, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1964.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel n. 6 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 1°-30 giugno 1965 è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1965, registro n. 16 Interno, foglio n. 71, che approva la graduatoria generale di merito, nonchè quella dei vincitori e degli idonei nel concorso per esami a trentaquattro posti di vice segretario di polizia in prova, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1964.

**(6550)**

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NOVARA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Novara.**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 0160 in data 22 febbraio 1965, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a un posto di veterinario condotto, vacante al 30 novembre 1964;

Visto il successivo decreto pari numero in data 26 aprile 1965, col quale si provvedeva a prorogare la data di scadenza al 26 maggio 1965;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Novara, dell'Ordine veterinari della Provincia e dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Novara al 30 novembre 1964 è così costituita:

*Presidente*:

Moro dott. Pietro, ispettore generale amministrativo presso il Ministero della sanità.

*Componenti*:

Civello dott. Salvatore, consigliere di 1ª classe presso la Prefettura di Novara;

Farina dott. Alessandro, veterinario provinciale capo, titolare della sede di Pavia;

Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;

Monti prof. Franco, docente in patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università di Torino;

Francia dott. Luciano, veterinario condotto.

*Segretario*:

Loira dott. Alberto, consigliere di 2ª classe presso il Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avranno luogo in Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, rimarrà affisso all'albo di quest'Ufficio, della Prefettura, e di quello dei Comuni interessati.

Novara, addì 10 agosto 1965

*Il veterinario provinciale*: FERRARI

**(6046)**

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MATERA

**Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto del comune di Aliano.**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 174 del 9 febbraio 1965, con il quale fu costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Aliano;

Vista la nota della prefettura di Matera n. 28078/1-15-7 del 23 agosto 1965, con la quale si designa il dott. Plinio Angela, direttore di sezione, quale componente della Commissione predetta, in sostituzione del dott. Livio Toscano, direttore di sezione ff., trasferito ad altra sede;

Considerato che occorre procedere alla suddetta sostituzione;

Visti gli articoli 2, ultimo comma, e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 196;

Decreta:

Il dott. Plinio Angela, direttore di sezione, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa, in sostituzione del dott. Livio Toscano, trasferito ad altra sede.

Matera, addì 16 agosto 1965

*Il veterinario provinciale*: ANTONUCCI

**(6330)**

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.